DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1985

relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia

(85/108/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 84/644/CEE (2), in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 84/643/CEE (4), in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (5), modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE (6), in particolare l'articolo 7,

considerando che un'afta epizootica si è manifestata in Italia ; che questa epizoozia è tale da rappresentare un pericolo per il patrimonio zootecnico degli altri Stati membri, dato il considerevole volume degli scambi, tanto di animali, quanto di carni fresche e di taluni prodotti a base di carni ;

considerando che, in conseguenza del manifestarsi di tale afta epizootica, il 14 dicembre 1984 la Commissione ha adottato la decisione 85/40/CEE, relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia (7) ;

considerando che il persistere della malattia e la sua diffusione in altre parti del territorio richiedono l'estensione ed il rafforzamento delle misure restrittive negli scambi intracomunitari ;

considerando che taluni Stati membri hanno preso a questo proposito misure di protezione ;

considerando che è necessario pertanto che tutti gli Stati membri adottino misure atte a garantire la loro sicurezza per il periodo necessario all'eradicazione della malattia ;

considerando che le misure da attuare devono essere modulate in funzione della situazione particolare di taluni Stati membri sotto il profilo dell'afta epizootica e dei metodi di lotta impiegati contro tale malattia, nonché delle azioni di polizia sanitaria intraprese dalle autorità italiane, in particolare della politica di macellazione praticata nelle varie provincie ;

considerando che le carni ottenute da animali macellati prima del 1° novembre 1984 non sono tali da propagare la malattia ;

considerando che gli autocarri che trasportano o hanno trasportato animali vivi possono costituire un importante veicolo della malattia ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La Germania, il Belgio, la Francia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi vietano l'introduzione sul loro territorio di animali delle specie bovina e suina in provenienza dalla parte del territorio dell'Italia definita in allegato.

2. La Danimarca, la Grecia, l'Irlanda ed il Regno Unito vietano l'introduzione sul loro territorio di animali delle specie bovina e suina in provenienza dall'Italia.

3. Il certificato, previsto dalla direttiva 64/432/CEE, che accompagna gli animali in provenienza dall'Italia dev'essere completato con la seguente dicitura : « Animali conformi alla decisione della Commissione del 14 gennaio 1985 ».

Articolo 2

1. La Germania, il Belgio, la Francia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi vietano l'introduzione sul loro territorio delle carni fresche di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina in provenienza dalla parte del territorio dell'Italia definita in allegato o ottenute da animali provenienti da questa parte di territorio e macellati al di fuori di essa.

2. La Danimarca, la Grecia, l'Irlanda ed il Regno Unito vietano l'introduzione sul loro territorio di carni fresche di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina in provenienza dall'Italia.

3. Tuttavia, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle carni ottenute da animali macellati anteriormente al 1° novembre 1984.

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 30.
(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(4) GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 27.
(5) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.
(6) GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.
(7) GU n. L 16 del 19. 1. 1983, pag. 46.

4. Il certificato di salubrità previsto dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964 (1), relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, che accompagna le carni fresche spedite dall'Italia deve essere completato, a seconda dei casi, da una delle seguenti diciture :

— « carni ottenute da animali macellati prima del 1° novembre 1984 » ;

— « carni non soggette al divieto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione della Commissione del 14 gennaio 1985 ».

Articolo 3

1. La Germania, il Belgio, la Francia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi vietano l'introduzione sul loro territorio di prodotti a base di carni, diversi da quelli che hanno subito uno dei trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 80/215/CEE, in provenienza dalla parte del territorio dell'Italia definita in allegato, o preparati con carni ottenute da animali provenienti da questa parte del territorio e macellati al di fuori di essa.

2. La Danimarca, la Grecia, l'Irlanda ed il Regno Unito vietano l'introduzione sul loro territorio di prodotti a base di carni diversi da quelli che hanno subito uno dei trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE in provenienza dall'Italia.

3. Tuttavia, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti a base di carni preparati con carni ottenute da animali macellati anteriormente al 1° novembre 1984.

4. Il certificato di salubrità previsto dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (2), che accompagna i prodotti a base di carne di cui ai paragrafi 1 e 2, spediti dall'Italia, dev'essere completato, a seconda dei casi, con la seguente dicitura :

— « Prodotti preparati con carni ottenute da animali macellati prima del 1° novembre 1984 ».

— « Prodotti non soggetti al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione della Commissione 14 gennaio 1985 ».

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono a che gli autocarri in provenienza dall'Italia, che hanno trasportato animali vivi, siano sottoposti a disinfezione prima di entrare sul territorio di un altro Stato membro, al più tardi in occasione della loro entrata.

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi, per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

La Commissione segue l'evoluzione della situazione ; la presente decisione sarà eventualmente modificata in funzione di tale evoluzione.

Articolo 7

La decisione 85/40/CEE della Commissione del 14 dicembre 1984 è abrogata.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

— Provincia di Bologna, Brescia, Cuneo, Modena e Reggio Emilia.

— Qualsiasi altra parte del territorio nazionale situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un facolaio di afta epizootica.

---

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(2) GU n. L 27 del 31. 1. 1977, pag. 85.